

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Prot. n. 3_235_GIUSTIZIA

Roma, 27 marzo 2007

Info Giustizia n. 17

D.d.L. sulla ricollocazione del Personale Giudiziario

NOI NON C'ERAVAMO!**La UGL non è responsabile delle decisioni prese da altri !**

Per colpa di alcuni sindacati, oggi ci troviamo a leggere un Disegno di Legge che ancora una volta creerà discriminazioni all'interno del personale giudiziario, riqualificando alcuni a danno di altri. Secondo l'art. 4 del D.d.L., i criteri per la progressione nella posizione economica superiore sono: il titolo di studio per accesso dall'esterno o l'esperienza professionale di almeno cinque anni. Le procedure per la ricollocazione saranno semplificate, ma non è dato sapere di quale semplificazione si tratta e comunque si intuisce che la riqualificazione non sarà per tutti. Ci chiediamo con che coraggio oggi i sindacati che hanno sottoscritto il primo, secondo e terzo inciucio proclamino azioni di lotta e chiedano al personale altri sacrifici economici. Fortunatamente le lavoratrici ed i lavoratori della Giustizia sono dotati di buona memoria.

L'UGL non si stancherà mai di ripetere che occorre una legge che riconosca a tutto il personale giudiziario il trattamento economico e giuridico nella posizione immediatamente superiore.

Quanto sopra non è previsto nel Disegno di Legge mentre ancora una volta si ricorre all'ausilio di personale estraneo all'Amministrazione per attività di collaborazione che richiede particolare competenza ed obbligo di segreto. Ancora una volta non viene riconosciuta la professionalità del personale giudiziario acquisita sul campo a fronte di enormi sacrifici e con alto senso di responsabilità.

La UGL continua con i suoi presidi in tutta Italia.

Cordialità.

Il Segretario Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)

Di seguito i punti salienti del D.d.L.

00186 Roma - Via del Corea, 13 - Tel. 06/3233363 - 06/36000316 Fax 06/3226052
e-mail: ugl.statali@libero.it - paola.saraceni@uglstatali.it - 347/0662930
sito web: www.uglstatali.it

*Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.
Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto*

ART. 2
(Composizione dell'ufficio del processo)

OMISSISS

7. Il Ministro della Giustizia emana, ai sensi dell'art. 17 comma 3 legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina le cause specifiche di incompatibilità ed i requisiti necessari alla partecipazione all'ufficio per il processo di tirocinanti, di dottori di ricerca ed eventuali altri soggetti, individuati nelle convenzioni stipulate ai sensi del comma 6, esterni all'Amministrazione della Giustizia.

OMISSISS

9. I tirocinanti legali, i dottori di ricerca e le altre categorie di soggetti individuate nelle convenzioni collaborano all'ufficio per il processo per un periodo non superiore ad un biennio, non rinnovabile. La collaborazione non determina rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

ART. 4
(Norme sulla progressione del Personale dell'Amministrazione Giudiziaria e
rideterminazione delle relative)

OMISSISS

5. In fase di prima attuazione, l'accesso alle posizioni economiche di partenza dell'area funzionale superiore e la progressione da una posizione economica a quella immediatamente superiore nella stessa area funzionale, nell'ambito della figura professionale di appartenenza, competono ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, con procedure semplificate, in base a criteri obiettivi incentrati sul titolo di studio per l'accesso esterno o sull'esperienza professionale di almeno cinque anni, da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in relazione alle procedure avviate.